

## LA GIUNTA REGIONALE

- vista la legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza);
- visto il Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2000 "Approvazione del Piano Nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva per il biennio 2000/2001";
- vista la legge regionale 16 aprile 1997, n.13 (Nuova disciplina del Servizio sanitario regionale, approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 1997/1999 e modificazioni alla dotazione organica di cui alla legge regionale 29 maggio 1992, n.19 (Modificazioni ed integrazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico del personale della Regione. Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale, come modificata dalla legge regionale 13 dicembre 1995, n.49) e, in particolare, il punto 6.4.2. relativo alla tutela dei minori;
- vista la legge regionale 27 maggio 1998, n.44 (Iniziative a favore della famiglia);
- richiamate le proprie deliberazioni:
  - a) n. 2609 del 27 luglio 1998 "Approvazione del Piano di intervento per l'attuazione della Legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza). Approvazione ed impegno di spesa";
  - b) n. 4943 del 30 dicembre 1998 "Attività di scambio e formazione interregionali ai sensi della legge 28 agosto, n. 285/97. Impegno di spesa";
  - c) n. 1161 del 12 aprile 1999 "Approvazione del piano regionale di attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza)";
  - d) n. 2081 del 21 giugno 1999 "Proroga dei termini per la presentazione all'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali dei progetti nell'ambito del piano regionale di attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza), approvato con D.G.R. n. 1161/99";
  - e) n. 306 del 7 febbraio 2000 "Approvazione di progetti presentati ai sensi del piano regionale di attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) approvato con deliberazione della Giunta Regionale in data 18 aprile 1999, n. 1161. Impegno e finanziamento di spesa";
- richiamata, altresì la propria deliberazione n. 1074 del 2 aprile 1999 "Approvazione del progetto per l'attivazione dell'Osservatorio Epidemiologico e delle Politiche Sociali dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali. Impegno di spesa";
- visto il Decreto interministeriale del 28 luglio 2000 di approvazione delle tabelle di ripartizione del Fondo istituito dalla Legge 285/97 alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano e alle città riservatarie pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21/11/2000, con il quale si è provveduto alla ripartizione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza tra

le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché tra i Comuni “riservatari” per l’anno 2000, sulla base dei criteri indicati al comma 2 dell’art. 1 della Legge 285/97 soprarichiamata e dato atto che gli stessi criteri e il peso attribuito a ciascuno di essi vengono confermati per il triennio 2000-2002;

- dato atto che la quota assegnata alla Regione Valle d’Aosta per l’anno 2000 è pari a L. 775.421.190
- atteso che con deliberazione n. 1430 del 7 maggio 2001 si è provveduto a iscrivere nel bilancio di previsione della Regione per l’anno 2001 la predetta somma, arrotondata a lire 775.421.000;
- considerato che:
  - la l. 285/1997 assume tra le proprie finalità la promozione sia di interventi rivolti alle situazioni di difficoltà, marginalità e disagio in cui si trovano i bambini, gli adolescenti e le loro famiglie, sia di interventi che riconoscano i bambini e gli adolescenti come soggetti di diritti ed offrano loro opportunità nella vita quotidiana delle proprie comunità;
  - la suddetta legge non si configura come un intervento di carattere assistenziale bensì di promozione dei diritti e di opportunità per i minori mediante l’integrazione tra le politiche sociali, assistenziali ed educative, l’esaltazione di una funzione progettuale delle pubbliche amministrazioni e degli enti privati coinvolti nelle politiche per l’infanzia e l’adolescenza, la messa a punto di un assetto organizzativo ed operativo tale da garantire la qualità degli interventi, il superamento della settorialità e la possibilità di procedere a verifiche;
  - le Regioni, ai sensi dell’articolo 2 della L. 285/1997, possono impegnare una quota non superiore al 5 per cento delle risorse loro attribuite per la realizzazione di programmi interregionali di scambio e di formazione in materia di servizi per l’infanzia e l’adolescenza;
  - il Piano socio-sanitario regionale, approvato con la sopra citata l.r. 13/1997, afferma al punto 6.4.2. (Tutela dei minori), l’importanza strategica dei servizi di tipo educativo, domiciliari e territoriali, in grado di incidere maggiormente sul disagio a livello preventivo, dei servizi di sostegno alle famiglie e dei servizi rivolti all’adolescenza;
  - molti degli obiettivi individuati dall’articolo 3 della l.r. 44/1998, in particolare quelli di cui alle lettere c), f), g), h), i), m), n), sono oltremodo coerenti con le finalità della l. 285/1997;
  - la Regione, ai sensi degli articoli 6 e 7 della l.r. 44/98, promuove progetti e incentiva e sostiene iniziative, promosse da una pluralità di soggetti, concernenti servizi socio-educativi riferiti alla prima infanzia, alla preadolescenza e all’adolescenza;
  - richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 13 in data 11 gennaio 2001 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2001/2003, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
  - precisato che la presente deliberazione è da ritenersi correlata all’obiettivo 101002 “Interventi per lo sviluppo di nuovi servizi nel campo dell’infanzia e dell’adolescenza”;
  - visti i decreti legislativi n.ri 320/1994 e 44/1998;

- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore delle Politiche Sociali dell'Assessorato della Sanità, Salute e Politiche Sociali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 - lett. E) e 59 - comma 2 - della l.r. n. 45/1995, sulla presente deliberazione;
- su proposta dell'Assessore della Sanità, Salute e Politiche Sociali, Roberto Vicquéry, di concerto con l'Assessore all'Istruzione e Cultura, Ennio Pastoret;
- ad unanimità di voti favorevoli

#### DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato "Piano regionale di attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza)" per il triennio 2001/2003 da considerarsi parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di approvare e impegnare la spesa di lire 775.421.000 (settecentosettantacinquemilioni quattrocentoventunomila), imputandola al capitolo 61760 ("Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo sviluppo dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza") del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2001 (Rich.7133);
- 3) di demandare a successivi provvedimenti della Giunta Regionale la ripartizione del fondo e l'approvazione dei progetti, sulla base della valutazione del gruppo di lavoro interistituzionale.

**REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA**

**REGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE**

**ASSESSORATO ALLA SANITA', SALUTE E POLITICHE SOCIALI**

**ASSESSORAT DE LA SANTÉE, DU BIEN-ÊTRE ET DES  
POLITIQUES SOCIALES**

**PIANO DI INTERVENTO PER L'ATTUAZIONE  
DELLA L. 285/97**

**“DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DI DIRITTI  
E DI OPPORTUNITA' PER L'INFANZIA E  
L'ADOLESCENZA”**

**PER IL TRIENNIO 2001 - 2003**

## **INDICE**

**A - PREMESSA**

**B - OBIETTIVI DELLE POLITICHE REGIONALI PER L'INFANZIA E  
L'ADOLESCENZA**

**C - AMBITO TERRITORIALE**

**D - AREE PRIORITARIE DI INTERVENTO**

**E - SOGGETTI TITOLARI DELLA PROGETTAZIONE**

**F - FINALITA' DEI PROGETTI**

**G - COMPETENZE REGIONALI**

**H - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

**I - REQUISITI DI AMMISSIONE DELLE DOMANDE E CRITERI DI  
VALUTAZIONE**

**L - SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO**

**M -MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

## **PIANO DI INTERVENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 285/97**

### **A) PREMESSA**

L'applicazione della legge 28 agosto 1997, n.285 recante "Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", nel triennio 1998/2000 ha costituito, per la Regione Valle d'Aosta, una prima opportunità per promuovere momenti sistematici di confronto a livello locale sulle politiche a favore dei minori e delle loro famiglie. L'elemento innovativo della legge non ha riguardato solo l'approccio culturale rispetto ai temi dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ma anche le modalità di programmazione e attivazione degli interventi che hanno richiesto a tutti i soggetti interessati di sperimentarsi in nuovi ruoli e in nuove forme di collaborazione.

Nell'ottica sollecitata dalla legge suddetta, a livello regionale, si sono orientate anche ulteriori produzioni normative e amministrative che hanno facilitato la realizzazione di iniziative e progetti interistituzionali maggiormente integrati.

Alla luce dell'esperienza sinora realizzata e dei progetti presentati e avviati, emergono le seguenti considerazioni:

- la definizione di aree di priorità contenute nel precedente Piano di Attuazione della legge, ha facilitato e orientato la progettazione a livello territoriale, favorendo la sperimentazione di interventi innovativi o comunque utili in quanto localizzati su zone e su bisogni non ancora soddisfatti;
- si è osservata una evoluzione nei metodi di lavoro che sia a livello territoriale che centrale hanno posto maggiore attenzione alla progettazione integrata tra soggetti istituzionali diversi e terzo settore;
- si è avviato un confronto con i soggetti territoriali anche sul tema della valutazione dei risultati;
- si è riscontrata una maggiore sensibilità rispetto a tematiche e progetti relativi ai minori e alle loro famiglie;

La nuova metodologia introdotta dalla legge 285/97 esige un cambiamento culturale profondo rispetto al quale permangono le maggiori criticità:

- emerge ancora la difficoltà di dialogo e di integrazione tra livelli istituzionali diversi ed un corretto rapporto tra pubblico e privato che eviti o eccessive deleghe o rapporti di eccessiva dipendenza;

- risulta ancora scarsa l'attenzione data alla partecipazione nelle fasi di progettazione ed attuazione sia dei minori che delle loro famiglie, considerati ancora prevalentemente nella sola veste di fruitori;
- è evidente lo scarto esistente, a livello culturale, tra l'attenzione posta alle singole iniziative derivate dalla L. 285/97 e quella posta nella gestione dell'offerta corrente di interventi e servizi a favore dei minori e delle loro famiglie. Questo risulta un problema centrale su cui intervenire, anche con opportuni momenti di riflessione e formazione, per evitare slanci episodici e per costruire invece percorsi istituzionali ed organizzativi radicati e condivisi nella realtà territoriale locale;
- emerge chiaramente la scarsa abitudine nel dare rilievo alle fasi di verifica e valutazione.

Risulta pertanto importante proseguire sul percorso tracciato dal Piano di Attuazione di cui alla D.G.R: n. 1161 del 12 aprile 1999, ribadendo che le iniziative da attivare devono essere realizzate secondo le seguenti linee fondamentali:

- integrazione degli interventi e delle competenze - in particolare tra finalità sociali ed educative - da perseguire attraverso un lavoro di rete, che preveda anche l'adozione di strumenti formali, quali gli accordi di programma e protocolli di intesa;
- collaborazione tra tutti i soggetti pubblici e privati, impegnati a livello istituzionale e non, in attività a favore dell'infanzia e dell'adolescenza: Enti locali, U.S.L., Sovrintendenza agli studi, Istituzioni Scolastiche, Organi Giudiziari, associazionismo, cooperazione sociale, volontariato;
- necessità di operare secondo tempi e modalità di lavoro predefiniti e condivisi da tutti i soggetti coinvolti, al fine di evitare sprechi di risorse.

L'adozione di accordi di programma e/o di protocolli di intesa trae la propria rilevanza dalla necessità di definire i rispettivi impegni e responsabilità sia in relazione alla politica generale che alle singole progettazioni in un ambito, quale quello dell'infanzia e dell'adolescenza, rispetto a cui nessun soggetto può ritenersi non coinvolto.

## **B) OBIETTIVI DELLE POLITICHE REGIONALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

In riferimento ai principi previsti dalla L. 285/97, la Regione si propone di promuovere, nell'ambito delle diverse aree d'intervento previste dalla legge e in conformità con quanto già previsto dalla normativa regionale in vigore, per il prossimo triennio, i seguenti obiettivi individuati quali prioritari, con particolare riferimento alle fasce di età 6-10 anni:

- lo sviluppo di interventi preventivi, spesso penalizzati a fronte delle situazioni di emergenza;
- la sperimentazione di servizi innovativi a livello locale;
- la promozione di cultura comune tra tutti i soggetti, istituzionali e non, coinvolti nelle problematiche minorili;
- la promozione della partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità locale.

### **C) AMBITO TERRITORIALE**

In considerazione della specificità della Regione Autonoma Valle d'Aosta relativamente alle competenze in ambito minorile in cui la Regione assume quelle attribuite, ai sensi della normativa statale, alla Provincia e alla Prefettura e le funzioni statali in materia di istruzione, nonché la gestione, in forma diretta e indiretta, degli interventi a tutela dei minori, ai sensi della l.r. 13/97, si è individuato come ambito territoriale in cui si attueranno i piani di intervento l'intero territorio regionale.

### **D) AREE PRIORITARIE DI INTERVENTO**

La mappatura a livello regionale relativa alla quantificazione dei minori residenti, suddivisi per fasce di età e per zone territoriali (comuni, comunità montane e distretti socio-sanitari) ha evidenziato una situazione omogenea.

Un'analoga rilevazione è stata condotta rispetto alla tipologia di servizi esistenti e alla loro localizzazione.

I dati emersi evidenziano un'offerta di servizi differenziati che non presenta scarti significativi (servizi analoghi sono sufficientemente diffusi nel territorio).

Dall'analisi complessiva dei dati relativi sia ai progetti attivati in base alla legge 285/97 che in base ad iniziative comunitarie ("Projet bébé" - DGR n. 2857 del 24.08.1998) emerge un'alta percentuale di interventi rivolti alle fasce di età 0-3, 3-6 anni.

Al contrario, in riferimento alla mappatura dei servizi, emerge invece come l'età preadolescenziale e adolescenziale rappresenti un terreno d'azione meno sviluppato.

Pur risultando utile continuare a sviluppare una maggiore qualità degli interventi e dei servizi rivolti alla prima infanzia valutando che per tale fascia di età l'offerta è sufficientemente adeguata e considerata l'opportunità di attuare interventi di carattere preventivo e con valenza trasversale, i progetti dovranno essere attivati rispetto alle seguenti aree:

#### **- Fascia 6 - 11 anni**

Confermando l'offerta consistente e diffusa di servizi a favore di questa fascia di età emerge a livello organizzativo una risposta frammentaria che determina carenze relativamente a bisogni della famiglia sempre più diversificati.

Per riuscire a colmare tali carenze occorre ristrutturare le risposte rendendole meno standardizzate e maggiormente flessibili negli orari e continuative nell'arco dell'anno.

Pertanto, saranno prioritari gli interventi riconducibili all'art.4 lettera e) e all'art. 7 lettere a) e b) della L. 285/97.

Occorre inoltre porre una specifica attenzione nell'attivazione di interventi che favoriscano un proficuo utilizzo della frequenza scolastica tenuto conto in particolare delle esigenze dei bambini disabili, immigrati e nomadi.

Le risposte a tali esigenze richiedono il forte coinvolgimento e l'integrazione tra i diversi soggetti tenuti a predisporre: la scuola, gli enti locali, la Regione, l'U.S.L.

### **Fascia 11 - 15 anni**

Per questa fascia di età esistono offerte diversificate soprattutto di tipo ricreativo e collegate a un adeguato utilizzo del tempo libero (es. corsi sportivi, attività presso oratori, biblioteche, ecc.)

In base all'esperienza degli operatori scolastici, di quelli socio-sanitari nonché dalle richieste espresse dalle famiglie, emergono aspetti peculiari di questa fascia di età che presenta esigenze specifiche nell'area relazionale (rapporti tra genitori e figli/fra i sessi/ecc.)

Si conferma quindi prioritario proporre interventi atti a predisporre spazi organizzati per i ragazzi con valenza informativa-preventiva, di ascolto e di presa in carico dei loro problemi riconducibili all'art. 4 lettera c) e all'art. 7 lettere a) e b) della L. 285/97.

Negli interventi rivolti a questa fascia risulta determinante porre attenzione al ruolo attivo che i destinatari devono assumere nella fase di progettazione ed attuazione.

### **Fascia 15 - 18 anni**

Quanto sopra è da ritenersi valido anche per questa fascia di età.

In considerazione del prolungamento del percorso scolastico e formativo diventa importante predisporre interventi rivolti ai ragazzi per sostenerli nel completamento dei percorsi suddetti e per prevenire insuccessi scolastici e rischi di emarginazione.

Parallelamente diventa importante prevedere l'attivazione di spazi socializzanti organizzati con il coinvolgimento dell'utenza sia nella progettazione che nella gestione degli stessi (art. 4 lettera c), art. 6 e art. 7 lettere a) e b)) della L. 285/97. La necessità di dare priorità alle ultime due fasce di età indicate deriva dall'alta complessità sociale che riguarda la vita dei ragazzi e delle loro famiglie spesso impreparate ad affrontare il ruolo genitoriale.

Gli obiettivi da perseguire sono molteplici:

- Migliorare i contesti e gli stili di vita dei ragazzi e le loro relazioni con i coetanei ed il contesto familiare;
- Favorire modalità di relazione con i ragazzi e le ragazze attente allo sviluppo delle loro potenzialità, in una logica di prevenzione del disagio giovanile, di educazione alla legalità e di partecipazione attiva alla vita della comunità.

### **Supporto alle funzioni genitoriali e alle relazioni intergenerazionali**

Il Piano Nazionale degli interventi e dei Servizi Sociali 2001/2003, il Piano socio-sanitario regionale e la normativa di settore (Legge Regionale n.44/98), prevedono la realizzazione di azioni per la sostenibilità del lavoro di cura e di supporto alle funzioni genitoriali.

Tenendo conto dei processi di trasformazione che hanno investito la famiglia, i rapporti tra i sessi e le generazioni, si suggeriscono orientamenti di intervento che prevedono forme di sostegno ai singoli, alle coppie e alla famiglia nei percorsi adottati per affrontare scelte di procreazione, impegni genitoriali e fasi di transizione nel ciclo di vita in cui i soggetti si trovano ad affrontare

compiti diversi ed a ridefinire quelli consueti (particolare attenzione va rivolta alla famiglia quando al suo interno sono presenti minori disabili.):

- sostegno alle competenze genitoriali:  
promozione di occasioni di comunicazione e scambio tra adulti per elaborare le problematiche genitoriali, per accrescere la consapevolezza in merito ai propri stili educativi. (attivazione di gruppi, reti di confronto.)  
Le attività proposte richiedono la collaborazione tra i servizi della prima infanzia, gli operatori scolastici, gli operatori socio-sanitari, le associazioni di volontariato.
- promozione di rapporti interfamiliari e intergenerazionali:  
sviluppo di progetti che rafforzino o sollecitino la dimensione comunitaria nell'individuare i problemi comuni, nel mettere assieme le proprie risorse per farvi fronte nell'incrementare processi di scambio culturale all'interno della comunità.  
Le attività proposte prevedono la realizzazione di progetti per lo scambio tra le generazioni o a favore di esperienze di collaborazione tra nuclei familiari.

#### **E) SOGGETTI TITOLARI DELLA PROGETTAZIONE**

I soggetti titolari della progettazione sono l'Amministrazione Regionale, gli Enti Locali (Comuni singoli o associati e Comunità Montane), l'Unità Sanitaria Locale, le Istituzioni Scolastiche che agiscono su obiettivi condivisi e attraverso azioni concertate con gli altri attori pubblici e privati previsti dalla normativa.

#### **F) FINALITA' DEI PROGETTI**

Innanzitutto, nella predisposizione dei progetti occorrerà in particolare tenere conto delle seguenti finalità:

- attivare iniziative e interventi in una logica preventiva che consenta l'adozione di strategie comuni;
- promuovere attività e interventi diretti alla valorizzazione e allo sviluppo di forme di aggregazione e di socializzazione spontanee dei minori e delle loro famiglie favorendone la partecipazione attiva alla progettazione e all'attuazione delle iniziative che li riguardano;
- promuovere interventi volti al sostegno delle famiglie valorizzandone le potenzialità, attivandone la corresponsabilità nell'educazione e nella cura dei bambini e favorendone la partecipazione attiva alla progettazione di interventi;
- promuovere una cultura dell'accoglienza da parte della comunità locale rispetto ai bisogni dei minori e delle loro famiglie, soprattutto di quelle in situazione di difficoltà;

- promuovere una valorizzazione degli interventi di sostegno ai soggetti più deboli (es. esenzioni o riduzioni delle quote di contribuzione per i singoli servizi, ecc.) finalizzati all'emancipazione dal bisogno con l'obiettivo di creare condizioni di pari opportunità;
- configurare i progetti come sistema di azioni concertate, risultato di un'elaborazione e di un processo condivisi e non come sommatoria di progetti di singoli Enti e organizzazioni;
- evitare sovrapposizioni di interventi o riproposizione di progetti già avviati in una logica di integrazione delle iniziative e di utilizzo ottimale delle risorse, assicurando il raccordo interistituzionale tra gli enti competenti.
- Integrare gli interventi innovativi con le opportunità già presenti a livello territoriale in ambito sociale, educativo, sanitario, culturale attraverso un'analisi puntuale dei bisogni e delle risorse disponibili;
- Garantire coerenza rispetto agli interventi realizzati nel corso del 1° triennio valutando quali consolidare, attivare e/o modificare;
- Ridurre lo scarto tra una quotidianità fortemente connotata da interventi di emergenza e una sperimentazione spesso di qualità, ma deficitaria sul piano della continuità e della produzione di modificazioni durature e sensibili nell'organizzazione dei servizi stessi. I progetti attivati in base alla Legge n. 285/97 e che vengono valutati positivamente, dovrebbero entrare a far parte della rete dei servizi con acquisizione di responsabilità ed oneri sia a livello istituzionale che professionale.

Si precisa che per progetto deve intendersi un'attività o una serie di attività che si realizzano in un arco di tempo definito e che si differenzia, per questo, da un servizio le cui attività hanno durata indeterminata.

## **G) COMPETENZE REGIONALI**

Considerata la specificità della Regione Autonoma Valle d'Aosta che fa assumere alla stessa le competenze nell'ambito dei minori, la Regione rispetto all'attuazione della Legge 285/97 è tenuta a:

- a) promuovere una cultura e sensibilità nei confronti dei minori;
- b) individuare le linee di indirizzo, le priorità e la finalizzazione corrispondente delle risorse, i criteri generali di spesa, le caratteristiche dei progetti;
- c) assicurare la raccolta delle informazioni e dei dati relativi ai servizi e alle attività in favore di minori, in collaborazione con tutti i soggetti interessati tramite l'Osservatorio Regionale per l'infanzia e l'adolescenza;
- d) predisporre, in collaborazione con gli enti interessati, gli ambiti territoriali e il piano territoriale di intervento;

- e) coordinare le attività e le iniziative adottate sul territorio, promuovendo scambi e momenti di confronto e di diffusione delle informazioni;
- f) approvare i progetti presentati dai soggetti titolari della progettazione;
- g) verificare l'attuazione dei progetti, l'attuazione della legge nel suo complesso e l'efficacia degli interventi attraverso un'azione di monitoraggio;
- h) predisporre il rapporto annuale sullo stato di attuazione degli interventi da presentare al Dipartimento Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- i) garantire l'integrazione e il coordinamento tra la legge 285/97 e le iniziative già attuate o in via di attuazione derivanti dalla normativa comunitaria statale e regionale.

L'esercizio delle suddette competenze richiede un livello regionale di informazione, promozione e coordinamento individuato nella Direzione delle Politiche Sociali dell'Assessorato della Sanità, Salute e Politiche Sociali.

La Direzione mediante i propri servizi garantisce:

- a) una diffusione capillare e adeguata di informazioni inerenti l'attuazione della legge n.285/97 e temi relativi all'infanzia e all'adolescenza;
- b) la promozione di cultura comune tra tutti i soggetti, istituzionali e non, coinvolti nelle problematiche minorili attraverso azioni diversificate (gruppi di lavoro, seminari, dibattiti pubblici, interventi formativi);
- c) la raccolta di tutta la documentazione inerente la legge 285/97 e la consulenza in merito nei confronti di tutti i soggetti interessati;
- d) la predisposizione di tutti gli atti istruttori, formali e amministrativi di competenza regionale inerenti l'attuazione della l. 285/97 compresi quelli relativi ai finanziamenti e quelli da sottoporre all'esame del gruppo interistituzionale;
- e) la gestione di tutte le fasi relative all'attuazione della legge 285/97 ed in particolare all'istituzione del gruppo interistituzionale e di gruppi di lavoro;
- f) il monitoraggio e il coordinamento dell'attuazione della legge 285/97.

All'interno della Direzione i funzionari e servizi interessati sono:

- il Direttore;
- il Coordinatore pedagogico degli asili nido;
- il Capo servizio del Servizio Sociale e un assistente sociale dell'ufficio minori.

Al fine di consentire un'azione integrata fra i diversi settori ed enti cui fanno capo le competenze nelle aree di intervento previste dalla legge, l'Amministrazione regionale costituisce un gruppo di lavoro interistituzionale che si occupa di:

- approvare i progetti presentati in base ai criteri definiti dal presente atto al punto D);
- verificare in base all'analisi della documentazione e dei dati forniti dagli uffici competenti, l'attuazione dei progetti, della legge nel suo complesso e l'efficacia degli interventi;
- predisporre il rapporto annuale sullo stato di attuazione degli interventi da presentare al Dipartimento Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- garantire l'integrazione e il coordinamento tra legge 285/97 e le iniziative già attuate o in via di attuazione derivanti dalla normativa comunitaria statale e regionale.

Il gruppo interistituzionale è composto da:

- n. 2 rappresentanti della Direzione Politiche Sociali dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali;
- n. 2 rappresentanti della Sovrintendenza agli Studi dell'Assessorato Regionale Istruzione e Cultura;
- n. 2 rappresentanti dell'U.S.L.;
- n. 2 rappresentanti degli Enti Locali di cui un amministratore e un funzionario.

Il gruppo interistituzionale è da considerarsi il principale riferimento per lo sviluppo delle politiche regionali in materia di infanzia e adolescenza.

## **H) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Ciascun progetto dovrà essere accompagnato da una domanda redatta secondo lo schema di cui all'allegato A e dovrà pervenire all'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali - Direzione Politiche Sociali, entro il 15 Novembre 2001.

Ogni progetto, sia esso di durata annuale oppure pluriennale (massimo triennale), ma articolato in ogni caso su base annuale, deve specificare:

- il soggetto titolare;
- analisi quali-quantitativa della situazione dei minori presenti sul proprio territorio;
- analisi delle risorse pubbliche e private disponibili o attivabili sul territorio;
- l'ambito territoriale di riferimento del progetto;
- gli obiettivi specifici con l'articolazione degli interventi;
- il piano delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle iniziative;
- il numero ed i requisiti professionali del personale ritenuto necessario, con le relative modalità di acquisizione ed i relativi costi;
- il piano dei costi dettagliato secondo la scheda così allegata (punto 18 della scheda riassuntiva del progetto);
- il piano di valutazione del progetto che preveda strumenti di verifica di percorso ed efficacia;

Ogni progetto deve indicare che su tutta la documentazione prodotta per la sua realizzazione (depliant, relazioni, ricerche, ecc.) comparirà il riferimento a tutte le fonti di finanziamento dello stesso.

## **I) REQUISITI DI AMMISSIONE DELLE DOMANDE E CRITERI DI VALUTAZIONE**

I progetti per essere ammessi al finanziamento regionale devono:

- essere presentati dagli enti di cui al punto E) in forma singola o associata;
- essere corredati di strumenti di collaborazione previsti dalla L.R. n. 54/98;
- prevedere il coinvolgimento di altre agenzie educative (famiglie, associazioni, parrocchie, ecc.) nel caso in cui siano presentati da un singolo ente.

I progetti devono a pena di esclusione, indicare esplicitamente i meccanismi previsti per la loro prosecuzione una volta cessato il finanziamento di cui alla L. 285/97. Deve, dunque, essere esplicitato in che misura e con quali meccanismi i risultati e i benefici ottenuti al termine del progetto saranno duraturi e se l'utilizzo, la diffusione e lo sviluppo dei risultati proseguiranno dopo la sua conclusione.

I progetti saranno valutati dal gruppo interistituzionale di cui al punto G) in base ai seguenti criteri:

### **A) Coerenza struttura progettuale (fino a 4 punti):**

- rispondenza agli obiettivi individuati dall'Amministrazione Regionale nel presente atto (coerente 0.50 punti; poco coerente 0 punti/non valutabile);
- coerenza tra l'analisi del bisogno e la proposta inserita nel progetto (poco 0 punti; abbastanza 1 punto; molto 1.50 punti);
- equilibrio e coerenza dell'articolazione economica del progetto in relazione all'utenza coinvolta (poco 0 punti; abbastanza 0.50 punti; molto 1 punto);
- valutazione delle modalità di verifica dell'attuazione del progetto e delle sue prospettive di estensione sul territorio (poco 0 punti; abbastanza 0.50 punti; molto 1 punto).

### **B) Partecipazione istituzionale, sviluppo della rete territoriale e territorialità del progetto (fino a 4 punti):**

- Dimensione di rete del progetto (integrazione tra le agenzie proponenti o coinvolte nel progetto che preveda il confronto, il coinvolgimento e la messa in rete di competenze ed esperienze diverse) e definizione dei percorsi per la sua realizzazione:
  - un singolo ente pubblico di cui al punto E + un soggetto del terzo settore o della Comunità locale: 0.50 punti;
  - un singolo ente pubblico di cui al punto E + due soggetti del terzo settore o della Comunità locale: 1 punto;
  - un ente locale + un ente pubblico di cui al punto E, + un soggetto del terzo settore o della Comunità locale: 1.50 punti;

- un ente locale + un ente pubblico di cui al punto E + due soggetti del terzo settore o della Comunità locale: 2 punti;
- un ente locale + due enti pubblici di cui al punto E + un soggetto del terzo settore o della Comunità locale: 2.50 punti;
- un ente locale + due enti pubblici di cui al punto E + due soggetti del terzo settore o della Comunità locale: 3 punti;
- servizi/progetti con ricaduta su un solo comune: 0.50 punti;
- servizi/progetti con ricaduta su più comuni: 1 punto.

C) Protagonismo del minore/adolescente e della famiglia (fino a 2 punti):

- Partecipazione in fase progettuale di realizzazione e di valutazione dei soggetti destinatari degli interventi:
  - in nessuna fase 0 punti;
  - nella fase di analisi: 0.50 punti;
  - nella fase di progettazione: 0.50 punti;
  - nella fase di realizzazione: 0.50 punti;
  - nella fase di valutazione: 0.50 punti.

D) Innovatività progettuale ( fino a 2 punti):

- Valutazione delle caratteristiche innovative e sperimentali relative alla metodologia, agli obiettivi, agli strumenti;
- Avvio di nuovi servizi in aree territoriali nelle quali risultino non ancora attivati:
  - riproposizione di servizi analoghi nello stesso territorio con metodologie, obiettivi e strumenti tradizionali: 0 punti;
  - risposte a nuovi bisogni con servizi tradizionali: 0,50 punti;
  - risposte nuove a bisogni consolidati: 1 punto;
  - risposte nuove a nuovi bisogni: 2 punti.

E) Cofinanziamento (fino a 3 punti):

- Valorizzazione dell'assunzione diretta da parte degli enti promotori di oneri finanziari o reali, compreso il coinvolgimento di personale dipendente:
  - fino al 20% - 0 punti;
  - fino al 30% - 0.50 punti;
  - fino al 40% - 1 punto;
  - fino al 50% - 2 punti;
  - oltre al 50% - 3 punti.

## **L) SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO**

Le spese ammesse a contributo diretto regionale ai sensi della legge 285/97 non possono eccedere l'ottanta per cento del costo complessivo del progetto.

Agli effetti della ripartizione regionale sono considerate ammissibili le seguenti voci di spesa:

- a) spese generali di progettazione, avvio e divulgazione, fino ad un massimo del 10% del costo totale del progetto;
- b) personale aggiuntivo espressamente acquisito per la realizzazione dei progetti proposti;
- c) arredi, attrezzature;
- d) affitto locali, utenze relative e materiale di consumo in generale, fino ad un massimo del 30% del costo totale del progetto;
- e) spese di trasporto e di residenzialità, se previste dalla specificità del progetto;
- f) formazione degli operatori, fino ad un massimo del 5% del costo totale del progetto e solo se strettamente legata all'effettiva realizzazione dello stesso escludendo quindi una formazione di tipo generale sulle tematiche minori.

Vengono considerate non ammissibili le voci di spesa per la ristrutturazione, la costruzione o l'acquisto di immobili. Non sono, inoltre, ammissibili le spese imputabili all'ordinaria attività istituzionale prevista dalle leggi vigenti, nonché le voci poste a carico del Fondo Sanitario.

Si finanziano, pertanto, interventi per attività aggiuntive o migliorative rispetto a quelle ordinarie già presenti.

La copertura delle singole voci di spesa ammesse terrà comunque conto di quanto previsto dalla normativa vigente nelle materie di competenza.

## **M) MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

I contributi assegnati agli enti titolari dei progetti approvati verranno liquidati:

- per il 30% a seguito della dichiarazione di inizio attività;
- per la restante parte previa autocertificazione delle spese relative alla realizzazione o allo stato di avanzamento delle iniziative previste.

Qualora l'ammontare della spesa complessiva effettivamente sostenuta dagli enti assegnatari risultasse inferiore all'entità del contributo assegnato, si procederà al reintroito delle somme assegnate o erogate in eccedenza.